

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **79/1978** (ECLI:IT:COST:1978:79)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **28/06/1978**; Decisione del **13/07/1978**

Deposito del **20/07/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16189**

Atti decisi:

N. 79

ORDINANZA 13 LUGLIO 1978

Deposito in cancelleria: 13 luglio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 26 luglio 1978.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze 17 ottobre 1975, 19 ottobre 1976 e 5 novembre 1976 della

Corte di cassazione, iscritte al n. 226 del registro ordinanze 1976 e ai nn. 324 e 533 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 dell'anno 1976, n. 251 dell'anno 1977 e n. 25 dell'anno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto del solo imputato di appellare la sentenza del giudice di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti;

considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze di remissione la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 73 del 1978 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte impugnata;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 73 del 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.